SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 803)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINESSI, SCEVAROLLI, FOSSA, SCAMARCIO e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1980

Adeguamento del trattamento economico e normativo ai superinvalidi per causa di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, purtroppo non ha sostanzialmente modificato la logica perversa della precedente legislazione tendente a favorire le categorie di invalidi meno colpite, ma più numerose, a danno dei grandi invalidi più colpiti ma meno numerosi. Infatti, molti sono stati i passaggi di categoria introdotti con le tabelle allegate al testo unico, fino alla assurda istituzione della nuova lettera H nella tabella *E* delle superinvalidità, oltre che all'anomalo meccanismo dell'assegno di incollocabilità, all'automatismo della tabella *F*-1 sui cumuli e all'attribuzione della qualifica di « grandi invalidi » a tutti i titolari di pensione ascritti alla prima categoria. Troppo spesso si dimentica che la scala di priorità fra le invalidità non può essere basata sul numero dei soggetti interessati a lucrare un beneficio, bensì deve fondarsi sulla qualità delle mutilazioni e delle infermità. Tra queste indubbiamente la più importante e decisiva, anche secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della classificazione risarcitoria, è la cecità. Di questa, gravissima minorazione, che ha fatto scrivere a qualcuno che « senza vista non c'è vita », si propone la definitiva collocazione al primo punto della lettera A nella tabella *E* delle superinvalidità. La cecità bilaterale assoluta e permanente basta di per sè ad individuare tale classificazione. La giusta, progressiva valutazione risarcitoria delle mutilazioni aggiuntive alla cecità andrà ottenuta, pertanto, ripristinando un meccanismo dei cumuli di infermità nelle proporzioni già esistenti ai sensi della legge n. 585 del 1971, ma subito dopo superate a svantaggio appunto dei più colpiti. Si tratta in vero di assicurare che il trattamento spettante per ognuna delle invalidità aggiuntive alla superinvalidità principale sia valutato in modo adeguato e progressivo.

Occorre cioè, anche sul piano della tecnica di calcolo, dare completa attuazione al principio secondo il quale in tema di risarcimento di più invalidità, una mutilazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

più un'altra mutilazione non vale due bensì tre volte il danno di ciascuna infermità presa a sè stante. Tanto più se le infermità si cumulano ad una grave superinvalidità, ed in maniera speciale alla prima tra le superinvalidità, la cecità.

Un terzo istituto su cui deve basarsi la rivalutazione del trattamento dei superinvalidi, e particolarmente di quelli più colpiti nell'autonomia e nella mobilità e perciò più bisognosi di cure, sia in termini di qualità del servizio sia in termini monetari, è l'istituto dell'assistenza e dell'accompagnamento. Si tratta invero di un diritto che si identifica con una delle qualità peculiari e discriminanti dei superinvalidi rispetto a tutti gli altri. Ferma restando la misura dell'indennità, si propone piuttosto di migliorare il servizio e di aumentare in modo differenziato l'ammontare dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennità per i casi di mancata utilizzazione di ciascun assistente-accompagnatore oltre il primo.

Inoltre, la definitiva disposizione della tredicesima a tutti i grandi invalidi e di un assegno integrativo per provvedere alle cure, specialmente dopo la soppressione della gestione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sembra poter realizzare nel modo più semplice e lineare il riconoscimento dell'effettivo maggior aggravio fisico ed economico a carico dei superinvalidi.

Altrettanto dicasi per il ripristino di un trattamento speciale temporaneo per le vedove e gli orfani dei più colpiti, trattamento già acquisito nella normativa precedente ed inopinatamente soppresso con il testo unico, senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di equità. Tragica è infatti la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti, con una pensione irrisoria proprio nel momento di maggior bisogno e difficoltà.

Infine si propone, in un quadro organico di miglioramenti per i pensionati più colpiti e per i loro superstiti, l'introduzione di un meccanismo stabile di adeguamento per il futuro delle pensioni, basato sull'incremento annuo medio della retribuzione contrattuale delle categorie industriali, comprensivo degli scatti di scala mobile.

Tale aggancio rappresenterebbe il superamento dell'indennità integrativa speciale e della perequazione automatica rivelatisi criteri di indicizzazione inadeguati a garantire il reale potere d'acquisto della pensione di guerra oltrechè strumenti di discriminazione tra invalidi, perchè agenti nei fatti con un metodo di proporzionalità inversa rispetto all'ammontare del trattamento; il che privilegia le pensioni più basse riferibili però alle categorie più numerose dei meno colpiti.

Sta di fatto, che il meccanismo dell'indennità integrativa speciale o scala mobile, per come è regolato dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, intervenendo con cadenza annuale e sulla base di una valutazione del tutto anacronistica e nettamente inferiore a quanto previsto a favore dei lavoratori dipendenti, non costituisce un mezzo idoneo a bilanciare il continuo lievitarsi del costo della vita, senza considerarne poi il grave limite che la vuole generatrice di progressiva sperequazione tra individui affetti da invalidità di pari grado, a danno di coloro che nonostante tutto, con encomiabile spirito di abnegazione, svolgono una attività lavorativa e ciò in un'area pensionistica chiaramente risarcitoria come è sancito nell'articolo 1 dell'ultimo testo unico in materia pensionistica di guerra.

Ampiamente criticabile risulta inoltre il meccanismo della perequazione automatica, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sia per l'eccessiva vulnerabilità mostrata di fronte agli interventi sistematici e vanificanti di raffreddamento, e sia perchè agisce con un iniquo criterio percentualistico, calcolato in riferimento solo ad alcune componenti della pensionistica, la cui somma spesso rappresenta l'intero ammontare del trattamento percepito dalle categorie minori, mentre non costituisce che la decima parte del trattamento pensionistico complessivo di cui fruiscono i grandi invalidi.

L'aggancio che qui proponiamo è indubbiamente l'operazione più innovativa prevista nel presente disegno di legge, ma che potrebbe finalmente garantire un costante, reale adeguamento delle pensioni di guerra

senza costringere gli interessati a manifestare le proprie esigenze.

Ciò premesso si deve ribadire che tutte le altre norme, di cui agli articoli precedenti del disegno di legge, non innovano ma semmai tendono a recuperare una doverosa e corretta valutazione del trattamento complessivo dei superinvalidi: tendono cioè ad invertire la rotta dei benefici maggiori ai più e non ai più duramente colpiti. Intendono, insomma, arginare la perniciosa e demagogica tendenza a favorire le spinte corporative, per garantire veramente, invece, che: la pensione di guerra costituisce un « atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica », soprattutto se si tratta di minorazione o perdita di organi fondamentali come quella della vista. Occorre con questo atto di giustizia ribadire solennemente l'assoluta atipicità e l'incondizionata priorità dei grandi invalidi più menomati e dei ciechi di guerra in primo luogo.

Non è una rivendicazione settoriale e tanto meno grettamente concorrenziale: è una aspirazione di effettivo ed equo risarcimento riparatorio che prorompe unitariamente dalla categoria dei superinvalidi privati dell'impagabile bene della vista, del preziosissimo dono della luce. Proprio per dare forza e respiro unitario alla loro invocazione i non vedenti si sono recentemente organizzati in una associazione, l'Associazione italiana ciechi di guerra, che non ha altro scopo o mira di egemonia nell'ambito delle associazioni combattentistiche o di categoria. Anzi, pur rappresentando la maggioranza dei grandi invalidi ciechi di guerra e per fatti di guerra, l'AICG non intende affatto sottrarre energie alle consorelle associazioni dei mutilati e invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra o dei ciechi in genere, puntando piuttosto a collaborare con esse e con gli organi locali e nazionali dello Stato democratico per favorie la migliore conoscenza valutando le effettive, pesantissime esigenze dei pensionati privi di vista.

Per queste ragioni si ritiene opportuno nonchè doveroso proporre l'inserimento di un membro, indicato dall'AICG, rispettivamente per il comitato di liquidazione, per le commissioni medico-legali e per quella superiore.

Ovviamente si ritiene di poter enunciare, a conclusione di questa relazione, che tanto meno urgente e necessaria sarà la presenza diretta di rappresentanti o di tecnici di fiducia dell'organizzazione dei ciechi per cause di guerra nei vari organismi suddetti, quanto più sollecita, puntuale e completa riuscirà ad essere la risposta del Parlamento italiano alle organiche istanze che sostiene tale benemerita categoria e che ci si è qui sforzati di tradurre in un sobrio disegno di legge.

Nella fondata speranza che esso diventi presto norma di legge che sanzioni finalmente l'aspirazione di tutti i ciechi di guerra a ritrovarsi uniti nella lettera A della tabella *E* di superinvalidità, in forza del riconoscimento che la loro è la più grave delle minorazioni e che, di conseguenza, essa necessita di essere adeguatamente rivalutata con un meccanismo più equo dell'attuale in caso di cumuli di infermità aggiuntive — ma nella crudele realtà moltiplicative — della già eccezionale sofferenza, sottoponiamo al vostro più attento benevolo esame, onorevoli senatori, il disegno di legge stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Superinvalidità*)

La tabella *E* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

(*Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra*)

Il testo dell'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella *C*.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità ascrivibili alle categorie inferiori, l'assegno per cumulo viene determintao in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità secondo quanto stabilito dall'allegata tabella *F*-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma dell'articolo 17, derivante dall'applicazione dei criteri della tabella *F*-1 dovrà essere calcolata sulla base dell'importo stabilito dalla pensione vitalizia rispettivamente per la prima e per la seconda categoria.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da coesistenza di infermità.

Quando con una superinvalidità ascrivibile alla tabella *E* coesistano una o più su-

perinvalidità ascrivibili alla medesima tabella, l'assegno per cumulo viene determinato sommando un importo pari al trattamento complessivo spettante per ciascuna delle superinvalidità aggiuntive, compresi i relativi assegni accessori. Detto importo è aumentato rispettivamente del 100 per cento, 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento e 20 per cento, a seconda che la superinvalidità principale sia ascrivibile alla lettere A, A-*bis*, B, C, D, E, F, G ed H della tabella *E*.

Quando con una superinvalidità ascrivibile alla tabella *E* coesistano una o più infermità ascrivibili alla tabella *A*, l'assegno per cumulo viene determinato sommando un importo pari al trattamento complessivo spettante per ciascuna delle infermità aggiuntive, compresi i relativi assegni accessori. Detto importo è aumentato rispettivamente del 100 per cento, 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento e 20 per cento a seconda che la superinvalidità sia ascrivibile alle lettere A, A-*bis*, B, C, D, E, F, G ed H della tabella *E* ».

La misura indicata dalla tabella *C*, a cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal presente articolo, si intende comprensiva degli aumenti di cui al successivo articolo 7.

La tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è soppressa.

Art. 3.

(*Indennità di assistenza e accompagnamento*)

I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità è dovuta nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L.	384.000
lettera A-*bis*, n. 1) . . .	»	288.000
lettera A-*bis*, n. 2), primo comma	»	188.000
lettera A-*bis*, n. 2), secondo comma	»	288.000
lettera B	»	249.600
lettera C	»	211.000
letera D	»	172.800
lettera E	»	134.400
lettera F	»	96.000
lettera G	»	76.800
lettera H	»	57.600

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-*bis*, nn. 1) e 2), B, nn. 1), 3) e 4), C, D, E, nn. 1) e 2), della tabella *E* hanno diritto ad usufruire dell'assistente-accompagnatore militare o, a richiesta, di un assistente accompagnatore da reperirsi tra coloro che optano per il servizio civile alternativo.

In tale ipotesi l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante ai grandi invalidi di cui alla lettera A, ai quali è riconosciuta la facoltà di richiesta nominativa dell'assistente-accompagnatore.

Per la particolare assistenza di cui necessitano i grandi invalidi ascritti alle lettere A e A-*bis*, nn. 1) e 2) possono chiedere l'assegnazione di altri due assistenti-accompagnatori, mentre i grandi invalidi ascritti alla lettera B, n. 3), possono chiedere un secondo assistente-accompagnatore.

In luogo degli assistenti-accompagnatori i grandi invalidi possono chiedere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli assistenti-accompagnatori previsti dal comma medesimo, è sta-

bilito in lire 600.000 mensili per i grandi invalidi ascritti alla lettera A, in lire 300.000 mensili per i grandi invalidi ascritti alla lettera A-*bis*, nn. 1) e 2) e in lire 200.000 mensili per quelli ascritti alla lettera B, n. 3) ».

Art. 4.

(*Trattamento speciale agli eredi dei grandi invalidi*)

All'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi con assegno di superinvalidità spetta, per tre anni, un trattamento speciale pari a quello complessivo del dante causa al momento del decesso, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'indennità di assistenza e di accompagnamento, qualunque sia stata la causa e la data del decesso.

Alla scadenza di tale periodo spetta agli aventi diritto la pensione di reversibilità nella misura pari al 55 per cento del trattamento speciale di cui al comma precedente ».

Art. 5.

(*Tredicesima mensilità*)

L'indennità speciale annua di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta d'ufficio a tutti i grandi invalidi unitamente al rateo della pensione del mese di dicembre di ciascun anno, in unica soluzione.

Art. 6.

(*Assegno per cure*)

Ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità spetta un assegno speciale annuo, pari ad una mensilità del trattamento com-

plessivo, compresi i relativi assegni accessori, al fine di provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche.

Alla corresponsione dell'assegno speciale di cui al presente articolo provvedono d'ufficio, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro unitamente al rateo della pensione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 7.

(*Pensione vitalizia e assegno rinnovabile*)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto semestrale, l'importo della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile degli invalidi di prima categoria stabilito dalla tabella *C* allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, viene aggiornato in misura pari all'aumento complessivo della retribuzione media degli operai dell'industria.

All'importo della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile di prima categoria di cui al precedente comma sono ragguagliati rispettivamente nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento gli importi relativi alle pensioni e agli assegni rinnovabili dalla seconda all'ottava categoria, di cui alla tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 8.

(*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra*)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto semestrale, gli importi di tutti gli assegni e indennità previsti a favore degli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, gli importi delle

pensioni di cui alle tabelle *G, M, N* e *S* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonchè l'importo del trattamento speciale per gli orfani e le vedove dei grandi invalidi sono aumentati mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, che si ottiene applicando la percentuale risultante dagli aumenti complessivi delle retribuzioni medie degli operai dell'industria.

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo provvedono d'ufficio le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Gli articoli 74 e 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.

Art. 9.

(*Rappresentanti dell'Associazione italiana ciechi di guerra*)

I membri del comitato di liquidazione e rispettivamente delle commissioni mediche territoriali e periferiche e della commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati di una unità da nominare su proposta dell'Associazione italiana ciechi di guerra.

Art. 10.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, valutato in complessive lire 310 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA *E*

SUPERINVALIDITÀ

A)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2 — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue lire 6.000.000

A-bis)

1 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

2 — Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza, l'assegno verrà conservato quando l'infermità mentale richieda trattamento sanitario obbligatorio non in condizioni di degenza e finchè duri tale situazione.

Annue lire 5.100.000

B)

1 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare isolatamente o nel loro complesso profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2 — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3 — La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4 — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

Annue lire 4.500.000

C)

1 — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore, rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue lire 3.900.000

D)

1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da un centesimo a meno di un cinquantesimo della normale.

2 — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

Annue lire 3.300.000

E)

1 — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2 — Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

3 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

4 — Alterazioni delle facoltà mentali che richiedano trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sempre che tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita oganica e sociale.

Annue lire 2.700.000

F)

1 — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6 — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7 — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8 — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta . e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue lire 2.100.000

G)

1 — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2 — La disarticolazione di un'anca.

3 — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4 — Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Annue lire 1.800.000

H)

1 — Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2 — La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto-vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3 — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o ai disturbi permanenti della favella o ai disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4 — Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5 — Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

Annue lire 1.200.000